

**REGOLAMENTO (UE) 2017/605 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2017****che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 stabilisce date ultime oltre le quali non è più consentito l'uso degli halon per estintori e impianti antincendio in «attrezzature nuove», ivi compresi i nuovi aeromobili. Ai sensi del punto 2, lettera b), dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009, la definizione di «attrezzature nuove» dipende dalla data di presentazione di una domanda di certificazione di tipo presso la competente autorità di regolamentazione.
- (2) Ai fini di chiarezza del diritto e di coerenza nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2009, è necessario precisare nella definizione di «attrezzature nuove» al punto 2, lettera b), dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 che, per gli aeromobili, la richiesta di certificazione di tipo riguarda solo la richiesta di una nuova certificazione di tipo e non comprende le modifiche di una certificazione di tipo esistente. Ciò sarebbe in linea anche con il concetto utilizzato dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per gli standard degli halon.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1005/2009.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al punto 2, lettera b), dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009, è aggiunta la frase seguente:

«Per gli aeromobili, la presentazione di una domanda di certificazione di tipo si riferisce alla presentazione di una richiesta per una nuova domanda di certificazione di tipo.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> GUL 286 del 31.10.2009, pag. 1.